

Cass., civ. sez. II, del 31 maggio 2019, n. 15030

Tanto precisato, con il primo motivo il ricorso principale denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. civ., censurando la decisione nella parte in cui ha affermato che, avendo la causa ad oggetto una domanda di petizione di eredità, non era necessaria la partecipazione in giudizio di DMG, sorella delle parti attrici e successibile ex lege, respingendo così l'eccezione di nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio.

Tale statuizione, sostengono le ricorrenti in via principale, è palesemente errata, non essendosi le attrici limitate a chiedere la restituzione dei beni ereditati, ma avendo altresì proposto esplicita domanda di accertamento della nullità del testamento, al fine di essere riconosciute eredi ex lege, domanda che richiede una decisione nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio e quindi la loro necessaria partecipazione in giudizio.

Il mezzo è fondato.

La statuizione della Corte di merito, che ha respinto il motivo di appello che denunciava la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio sulla base del rilievo che in relazione alla domanda di petizione di eredità proposta dalle sorelle D non sussisteva la necessità del litisconsorzio necessario anche nei confronti dell'altra sorella Maria Germana, successibile ex lege, sconta un evidente errore nella qualificazione ed identificazione della domanda proposta e nella relativa esatta delimitazione dell'oggetto dell'azione di petizione di eredità, prevista dall'art. 533 cod. civ. In particolare dalla stessa sentenza impugnata emerge che le parti attrici non si erano limitati a chiedere la restituzione dei beni ereditari detenuti dalle convenute, ma avevano chiesto in via principale che fosse dichiarato nullo il testamento che le aveva istituite eredi, tanto che la stessa Corte torinese ha provveduto e deciso su tale richiesta, dichiarando la nullità del testamento. La domanda proposta dalle attrici non integrava pertanto una petizione di eredità pura e semplice, ma aveva ad oggetto principale la declaratoria della nullità del testamento, essendo la relativa statuizione necessaria per far valere il loro titolo di eredi ex lege.

La differenza così evidenziata e del tutto trascurata dai giudici di merito appare invece rilevante ed ha riflessi proprio sotto il profilo della integrità del contraddittorio.

L'azione di petizione di eredità si differenzia dall'azione di nullità del testamento in quanto, a differenza di quest'ultima, ha natura reale ed è diretta a riconoscere in capo all'istante la sua qualità di erede ma al solo fine di ottenere la restituzione dei beni ereditari illegalmente detenuti da altri.

L'accertamento della qualità di erede costituisce pertanto non già l'oggetto principale della domanda ma un presupposto dell'azione recuperatoria, che il giudice può accertare in via meramente incidentale, senza quindi efficacia di giudicato (Cass. n. 16 del 1985; Cass. n. 1482 del 1971). Ne discende che nel giudizio di petizione di eredità, volto ad ottenere la restituzione dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, legittimati attivamente e passivamente sono il solo erede ed il possessore degli stessi, non anche gli altri coeredi, che non rivestono pertanto la qualità di litisconsorti necessari (Cass. n. 8440 del 2008), dandosi luogo ad una situazione identica a quella che si riscontra nel caso in cui il comunista agisca per il recupero del bene comune nei confronti di chi lo detenga senza titolo (Cass. n. 1730 del 1969).

Diversa è invece la situazione che si riscontra nel caso in cui la domanda di petizione di eredità sia affiancata, in ragione del fatto che il detentore dei beni riveste la qualità di erede testamentario,

dall'azione di impugnazione del testamento, atteso che in tale ipotesi l'azione è diretta, attraverso l'eliminazione del testamento, ad ottenere una pronuncia su un rapporto sostanziale unitario, quale quello relativo allo status di erede legittimo. Il relativo giudizio non è più circoscritto al conflitto tra l'erede e il detentore del bene ereditario, ma riguarda il rapporto successorio e l'eventuale apertura, se il testamento è dichiarato nullo o annullato, della successione legittima. In tal caso la situazione giuridica dedotta in giudizio è unitaria e coinvolge anche gli altri successibili, cioè coloro che succederebbero ex lege nel caso in cui il testamento fosse dichiarato nullo, con l'effetto che la loro partecipazione in giudizio è necessaria (Cass. n. 4452 del 2016; Cass. n. 8728 del 2005; Cass. n. 2526 del 1981; Cass. n. 1608 del 1975; Cass. n. 2328 del 1969).

Nel caso di specie essendo pacifica, dandone esplicitamente atto la stessa sentenza, la presenza di altro successibile ex lege, DMG, sorella del de cuius, mai evocata in giudizio, il giudice di appello, investito da specifico motivo sul punto, avrebbe dovuto quindi rilevare il difetto di integrità del contraddittorio ed annullare la sentenza impugnata, rimettendo la causa, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., al giudice di primo grado.